

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6514

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ACIERNO

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di abilitazione alla guida dei ciclomotori

Presentata il 28 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli incidenti stradali hanno raggiunto, purtroppo da parecchi anni, un così elevato numero e una tale continuità da non destare più nell'opinione pubblica particolari emozioni, risentimenti o sdegni. Il fenomeno sembra quasi essere accettato con fatalismo ed essere relegato semplicemente nella quotidianità della vita. In realtà, gli incidenti stradali rappresentano uno dei più gravi problemi che investono la nostra società e pongono l'Italia agli ultimi posti della triste classifica europea.

Negli ultimi tre anni, complessivamente, le vittime per incidente stradale sono state 20 mila ed i feriti circa 1 milione.

Le statistiche parlano di un morto ogni quaranta minuti, di un ferito ogni due minuti e di un incidente ogni tre minuti.

Il 30 per cento degli incidenti è causato da giovani sotto i trent'anni. A parte le vittime delle cosiddette « stragi del sabato

sera » l'incidente stradale è la prima causa di morte tra i giovani tra i quattordici e i quindici anni e la stragrande maggioranza di questi incidenti coinvolge ciclomotori.

Nel 1995 i feriti in incidenti di ciclomotori e motocicli sono stati 62.381 e 1.178 i morti. Alla base di queste catastrofi c'è la superficialità con cui è affrontata l'educazione stradale. Nonostante la sua obbligatorietà nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 ottobre 1994, n. 292, l'educazione stradale non è tenuta in considerazione nella programmazione scolastica, soprattutto per le fasce di età in cui la necessità di apprendere le regole della circolazione è maggiore, vale a dire tra i quattordicenni che sono abilitati alla conduzione del ciclomotore per un mero evento anagrafico. Occorre, pertanto, non solo sensibilizzare il pubblico giovanile alla

cultura della prevenzione attraverso l'educazione stradale, teoricamente obbligatoria, ma rendere quest'ultima un passo obbligato per poter condurre i ciclomotori.

La presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), al fine di rendere obbligatoria e necessaria l'educazione stradale attraverso il rilascio, da parte della

scuola e dopo un esame, di un patentino che abiliti alla guida dei ciclomotori. Introdurre l'obbligatorietà del patentino di guida per i ciclomotori, ottenibile gratuitamente nel ciclo della scuola dell'obbligo non più a quattordici anni, ma a sedici anni, appare il modo più semplice e giusto per avere sulle strade dei giovani che conoscano le regole ed i rischi della circolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « della Direzione generale della M.C.T.C. » sono aggiunte le seguenti: « né si possono condurre ciclomotori e motocicli fino a 125 cc senza avere conseguito il patentino di guida rilasciato dal medesimo ufficio ».

2. Al comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: « Gli esami di idoneità per il patentino di guida sono sostenuti al termine del primo biennio del ciclo secondario della scuola, al termine di un corso di due anni e con un pre-esame dopo il primo anno, secondo i programmi stabiliti, ai sensi dell'articolo 230, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri indicati dal medesimo articolo, o, comunque, al compimento del sedicesimo anno di età, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento. Il corso biennale teorico e pratico per il patentino di guida è di almeno due ore settimanali e la frequenza deve essere registrata su apposito registro. La spesa del corso per il rilascio del patentino di guida è a carico dei singoli istituti scolastici ove viene svolto ».

3. Il patentino di guida dei ciclomotori abilita alla conduzione dei veicoli indicati all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Al comma 11 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « titolare della patente di guida » sono inserite le seguenti: « o del patentino di guida dei ciclomotori ».

5. Al comma 12 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « patente di guida » sono

inserite le seguenti: « o patentino di guida dei ciclomotori ».

6. Al comma 13 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o patentino di guida dei ciclomotori ».

7. Al comma 14 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « patente » sono inserite le seguenti: « o patentino di guida dei ciclomotori ».

8. Al comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « motoveicoli » sono inserite le seguenti: « o ciclomotori », e dopo le parole: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o patentino di guida ».

ART. 2.

1. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 95 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e il patentino di guida ».

ART. 3.

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 2, gli esami ivi previsti sono sostenuti presso ciascuna scuola del biennio del ciclo secondario dinanzi ad una commissione composta da un docente referente per l'insegnamento dell'educazione stradale, da un istruttore abilitato esterno all'istituto e da un genitore rappresentante di istituto, secondo i programmi emanati ai sensi del comma 1.

2-ter. L'attestato di superamento degli esami costituisce titolo necessario per chie-

dere all'ufficio competente dal dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio del patentino di guida dei ciclomotori ».

ART. 4.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori che compiono i sedici anni a decorrere dal mese di giugno dell'anno scolastico in corso o successivo alla data di entrata in vigore della medesima.

2. I minori non frequentanti alcuna scuola devono accedere ai corsi organizzati dagli istituti scolastici ubicati nel territorio di residenza, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

